

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 10 aprile 2008 — procedimento R 709/2007-1, notificata il 15 aprile 2008;
- condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale e quelle del convenuto.
- In subordine, previo annullamento delle decisioni 10 aprile 2008 e 7 marzo 2007 — 1415C — accertare che la domanda dell'interveniente 8 novembre 2005 era irricevibile.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:* marchio figurativo «Bahman» per merci della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336).

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente.

*Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:* AD Bulgartabac Holding.

*Decisione della divisione di annullamento:* Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso della ricorrente.

*Motivi dedotti:* Le condizioni di ammissibilità dell'istanza della AD Bulgartabac Holding che avrebbero dovuto essere esaminate d'ufficio sarebbero rimaste ignorate in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> e di altri principi processuali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/UAMI — Schwarzbräu (ALASKA)**

**(Causa T-225/08)**

(2008/C 223/82)

*Lingua processuale:* il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (rappresentante: P. Wadenbach, Ebersburg, Germania)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008, (procedimento R 877/2004-4);
- cancellare completamente il marchio comunitario «ALASKA» n. 505 552, a causa di esistenti impedimenti assoluti alla registrazione;
- condannare il convenuto alle spese;
- in subordine, come secondo punto delle conclusioni, si chiede che il marchio comunitario «ALASKA» n. 505 552 venga dichiarato nullo almeno per i prodotti seguenti: «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche della classe 32».

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio figurativo «ALASKA» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 505 552).

*Titolare del marchio comunitario:* Schwarzbräu GmbH

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la ricorrente

*Decisione della divisione di annullamento:* Rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità del marchio di cui trattasi.

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso della ricorrente

*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e g) del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)**

**(Causa T-226/08)**

(2008/C 223/83)

*Lingua processuale:* il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)